

N. Rg. 146-1/2023 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Giudice dott.ssa Alessandra Mirabelli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura rg. n. 146-1/2023 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento *ex* art. 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

- ricorrente

Con atto depositato in data 01.06.2023 premesso di rivestire la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:

messa a disposizione della somma di euro 19.200,00 derivante da parte dei redditi per euro 400,00 al mese per 48 mesi (durata del piano) che dovrebbe consentire:

- pagamento integrale della prededuzione;
- pagamento dei creditori privilegiati nella misura del 30%;



– pagamento dei creditori chirografari nella misura del 16%.

Il debitore ha precisato di offrire la somma sopra indicata è onnicomprensiva e pertanto le percentuali di pagamento potrebbero variare in considerazione delle maggiori spese di gestione della procedura.

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dott. Andrea Monti, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza del debitore nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.

A seguito di richiesta di chiarimenti del Tribunale con decreto emesso il 07.07.2023, il ricorrente ha depositato in data 24.07.2023 memoria integrativa al ricorso e, in pari data, il Gestore della Crisi ha integrato la relazione particolareggiata con la quale ha fornito aggiornamenti sulla situazione patrimoniale del debitore, comparato la proposta e il piano con i risultati di una liquidazione dei beni ed attestato la fattibilità e la sussistenza *“dei presupposti per accedere alla procedura di Accordo di Composizione della Crisi in quanto perfettamente aderente al dettato normativo della L. 14/2019”*.

Con decreto emesso in data 01.10.2023 il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC.

L'OCC, con nota trasmessa in data 24.11.2023, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha dato atto della presentazione, nei termini, delle osservazioni pervenute da parte dal creditore Agenzia delle Entrate – Riscossioni: *“in cui vengono inserite delle ulteriori cartelle esattoriali notificate nelle more della presentazione dell'istanza”*, nonché di ulteriori due mere precisazioni del credito presentate dal



Comune di Bologna e da Unicredit Banca S.p.A. le quali hanno “*leggermente modificato il piano depositato*” comportato in taluni casi un aumento ed in altri una riduzione “*delle posizioni debitorie ante e post precisazioni*”.

La proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all’art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto il ricorrente non risulta essere stata già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell’esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

La proposta ai creditori, per come formulata (messa a disposizione di una somma determinata che dovrebbe condurre ai pagamenti nelle misure indicate dal debitore), fermo l’integrale pagamento delle prededuzioni e delle spese di procedura, nonché dei creditori privilegiati nella misura indicata del 30%, comporta che tutto il residuo sia destinato ai creditori chirografari, la cui percentuale di pagamento potrebbe variare rispetto a quella indicativamente rappresentata dal ricorrente (16%). Gli scostamenti delle posizioni debitorie indicate dall’OCC all’esito delle comunicazioni ai creditori non appaiono in ogni caso tali da modificare in modo sostanziale il soddisfacimento dei creditori.

Alla luce della documentazione in atti e dell’attestazione contenuta nella relazione dell’OCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispone il ricorrente (una volta cessata la trattenuta conseguente al pignoramento del creditore [REDACTED]) appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta. Nonostante la mancanza di indicazioni al riguardo, il debitore e l’OCC potranno concordare che l’esecuzione del piano (ovvero i pagamenti in esso previsti) sia curata da quest’ultimo mediante la provvista tempo per



tempo messa a disposizione dal debitore su un conto dedicato. In ogni caso il compenso dell'OCC non potrà essere liquidato e quindi pagato prima dell'esecuzione del piano (cfr. art. 71 commi 4 e 6 CCI).

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura *ex art. 70, VII comma, CCI*, con svincolo in favore debitore (che potrà destinarle per la realizzazione del piano) delle somme accantonate a seguito della sospensione della trattenuta sullo stipendio dovuto dal datore di lavoro [REDACTED]

[REDACTED], trattenuta e destinazione in favore del creditore [REDACTED]

[REDACTED] che a seguito dell'omologa – e senza necessità di alcun provvedimento al riguardo trattandosi di un effetto proprio dell'omologa – dovrà in ogni caso cessare, in quanto la soddisfazione dei creditori anteriori avviene secondo le modalità e nella misura indicata nel piano e nella proposta.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito *web* del Tribunale *ex art. 70, VIII comma, CCI*.

P.Q.M.

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
2. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano;
3. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano o ne curi l'esecuzione su accordo con il debitore, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario, al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, se il piano sia stato correttamente eseguito, presenti – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso; d) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione, il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o



eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentito il debitore – le modifiche e gli atti necessari al completamento;

4. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it e sia comunicata ai creditori;
5. dispone la chiusura della procedura;
6. dispone che, alla definitività dell'omologazione e su comunicazione dell'OCC, le somme accantonate a seguito della sospensione della trattenuta sullo stipendio dovuto dal datore di lavoro [REDACTED] siano svincolate in favore debitore ed eventualmente destinate - su suo assenso - all'esecuzione del piano.

Bologna, 28 gennaio 2024

IL GIUDICE

Alessandra Mirabelli

